ing. Domenico Mannelli

www.domenicomannelli.it

Corso SPP

Modulo A

Lezione A7

Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio

INTERVENTI CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PREVENZIONE

PROTEZIONE

INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE DI CONTENIMENTO

SEPARAZIONE DELLE PARTI PERICOLOSE

(rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici, macchine, attrezzature)

SEPARAZIONE DELL'AREA

(rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici, incendio)

LAVORAZIONI A CICLO CHIUSO

(agenti chimici, agenti biologici, agenti cancerogeni)

LIMITAZIONI D'USO

(rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici)

MODIFICA MACCHINE/ IMPIANTI

(protezione delle parti pericolose, rumore, agenti chimici, rad. ionizzanti e non, agenti biologici)

CATTURA DI INQUINANTI

(agenti chimici, agenti biologici)

RILEVATORI/ SEGNALATORI

(agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, incendio)

INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE

LAVORAZIONI ESISTENTI

- RIPROGETTAZIONE IMPIANTI
- RIPROGETTAZIONE STRUTTURE
- SCELTA NUOVE ATTREZZATURE
- SCELTA NUOVE MACCHINE
- SCELTA NUOVE SOSTANZE
- SOSTITUZIONE DI MATERIALI
- RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- AUTOMAZIONE

INTERVENTI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

- IMPIANTI ANTINCENDIO
- ATTREZZATURE DI EMERGENEZA
- PROGETTAZIONE STRUTTURE
- IMPIANTI ESTRAZIONE
- SISTEMI DI ESPULSIONE DI INQUINANTI
- SEPARAZIONE/COMPARTIMENTAZIONE DI AREE PERICOLOSE
- SEGNALETICA DI SICUREZZA
- PROCEDURE DI EMERGENZA

INTERVENTI DI PROTEZIONE PERSONALE

- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI
- MISURE SANITARIE PERIODICHE
- MISURE SANITARIE DI EMERGENZA

Dispositivi di Protezione Individuale: definizione

Si intende per dispositivo di protezione individuale"*qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo*" Articolo 74 - Definizio**ni**

DLgs 475/92
Dispositivi di Protezione Individuale

Devono essere marcati CE

PRIMA CATEGORIA

- **DPI di semplice progettazione a salvaguardia di rischi di lieve entità (azioni lesive superficiali, contatti a T< 50°C, fenomeni atmosferici, raggi solari)**

TERZA CATEGORIA

- **DPI di progettazione complessa a salvaguardia da rischi di morte o lesioni permanenti (DPI protezione contro aerosol e gas, DPI isolanti, T< - 50°C, DPI per tensioni elettriche, DPI contro le cadute, etc)**

SECONDA CATEGORIA

- **Gli altri DPI che non rientrano nella 1a o 3a categoria**

SCELTA DPI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Eliminare
quando possibile
il Rischio alla fonte

Requisiti:
Applicazione del D.Lgs. 475/92
Applicazione titolo III Capo II D. Lgs. 81/08

Adeguati ai rischi specifici ed
alle condizioni di lavoro
Tener conto dell'ergonomia e della salute
Aggiornati, ben tenuti, sempre disponibili

PROTEZIONE DI:

TESTA
UDITO
OCCHI E VISO
MANI, BRACCIA E TRONCO
PIEDI E GAMBE
EPIDERMIDE
VIE RESPIRATORIE

ED ANCHE IN CASO DI:

INTEMPERIE
SCARSA VISIBILITA'

ALLEGATO VIII
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari

1. Schema indicativo per l'inventario dei Rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale
2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale
3. Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale
4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale

INTERVENTI INFORMATIVI DI PREVENZIONE

- PROCEDURE DI LAVORO
- INFORMAZIONE/ FORMAZIONE
- ETICHETTATURA
- SCHEDE DI SICUREZZA
- SEGNALETICA

L'organizzazione del primo soccorso

Obiettivi:

- attivare in modo corretto il 118
- protezione della persona coinvolta
- controllo dell'incidente
- evitare o contenere i danni ambientali
- realizzazione di un primo soccorso in attesa dell'arrivo di personale qualificato

Scopo della SORVEGLIANZA SANITARIA

Gli insegnamenti essenziali restano quelli che nella seconda metà del 1700 ha trasmesso agli odierni "medici del lavoro" quel grande studioso e maestro delle "malattie dei lavoratori" che fu il filosofo e medico Bernardino Ramazzini

Attualmente,la prevenzione si basa sulla triplice osservazione che la distribuzione delle malattie è ineguale e che tale ineguaglianza non è casuale,essendoci differenti fattori di rischio e diversi gruppi di soggetti a rischio.

Giudizio di idoneita'

Il giudizio di idoneità alla mansione specifica deve concludere sempre una visita medica lavorativa, preventiva o periodica.

Il lavoratore può essere giudicato:

- IDONEO
- IDONEO CON PRESCRIZIONI
- TEMPORANEAMENTE NON IDONEO
- NON IDONEO

In caso di giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale si può presentare ricorso, entro 30 gg., allo AUSL territorialmente competente sul luogo di lavoro , che deciderà in merito alla conferma, alla revoca o alla modifica del giudizio del Medico Competente.

Lavoratrici madri .Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto sono vietati i lavori e le mansioni di cui all'allegato I della legge 977/67 indipendentemente dall'entità del rischio ed integrato con le attività che espongono ad agenti chimici pericolosi ai sensi dell'art.72-ter 626/94, nonché quelli che espongono alle malattie prof.li tabellate

Fattori di rischio individuati dal 151

Allegato A:elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri vietati

Esempi

- Trasporto e sollevamento pesi
- Lavori vietati ai minori di 18 anni
- Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante
- Lavori a bordo di ogni mezzo di comunicazione in moto

Allegato B
(lavori vietati, indipendentemente dall'esposizione)

- Lavori con agenti fisici
- Lavori con agenti biologici
- Lavori con agenti chimici

Tutela invalidi

il datore di lavoro, cui sia stato obbligatoriamente avviato al lavoro un invalido, ha «l'obbligo di assegnare al lavoratore mansioni compatibili con l'invalidità e, nel contempo, ha l'obbligo di garantire l'integrità fisica dell'invalido stesso e l'incolumità degli altri lavoratori».

Articolo 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera **e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture**.

Esclusioni del DUVRI

3-bis. L'obbligo del DUVRI non si applica

- ai servizi di natura intellettuale,
- alle mere forniture di materiali o attrezzature
- ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. (ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI)

LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA APPALTATI DALL'ENTE PROPRIETARIO

DIRIGENTE COMUNE
DIRIGENTE PROVINCIA

DUVRI
recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto

DIRIGENTE SCOLASTICO

DUVRI
Integrato PER RIFERIRLO ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto

DUVRI
sottoscritto
per accettazione

DUVRI

ESECUTORE

INIZIO LAVORI

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI Art. 36-37

IL DDL DEVE <u>INFORMARE</u> CIASCUN LAVORATORE SU:

- **RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE CONNESSI CON L'ATTIVITA'**
- **MISURE E ATTIVITA' DI PROTEZIONE E PREVENZIONE**
- **RISCHI SPECIFICI, NORME E DISPOSIZIONI AZIENDALI**
- **RESPONSABILE SPP E MEDICO COMPETENTE**
- **SOSTANZE PERICOLOSE**
- **ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, PRONTO SOCCORSO**
- **LAVORATORI INCARICATI DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA**

IL DDL, IL DIRIGENTE E I PREPOSTI DEVONO <u>FORMARE</u> CIASCUN LAVORATORE:

- **DURANTE ORARIO DI LAVORO** — **IN MODO PERIODICO**
- **-All'assunzione**
  -Cambio mansione
  -Cambio attrezz., tecnol., sostanze
- **IN MODO PARTICOLARE PER IL RAPPR. PER LA SICUR.**
- **IN MODO MIRATO GLI ADDETTI ALL'ANTINCENDIO, ECC.**

Informazione dei lavoratori.

Per **informazione** si intende l'attività di trasferimento a tutti i soggetti interessati di dati e notizie di carattere normativo, procedurale e tecnico, utili al compimento dell'intero processo di prevenzione previsto dal decreto n. 626/94.

I mezzi di informazione sono molteplici, ad esempio:

1) avvisi in bacheca;
2) opuscoli informativi di agevole consultazione da parte dei lavoratori;
3) proiezione di videocassette;
4) riunioni illustrative.

Formazione squadre di emergenza

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 luglio 2003, n. **388**

Regolamento recante disposizioni al pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Classificazione delle aziende

1. Le aziende sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero di lavoratori e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

I) Aziende soggette a normative specifiche: aziende a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/99), centrali termoelettriche, laboratori e impianti nucleari (D.Lgs. 230/95), aziende estrattive/minerarie (D.Lgs. 623/96), lavori in sotterraneo (D.Lgs. 320/56), aziende per fabbricazione esplosivi, polveri e munizioni.

II)Aziende con più di 5 addetti, con gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (desumibile dalle statistiche INAIL aggiornate al 31.12 di ogni anno).

III)Aziende del comparto agricoltura, che occupano più di 5 addetti a tempo indeterminato.

Gruppo B:

Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C:

Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

I successivi obblighi dipendono dal gruppo in cui si colloca l'Azienda:

	GRUPPO A	GRUPPO B	GRUPPO C
Presidi di Primo Soccorso	Cassetta di Primo Soccorso	Cassetta di Primo Soccorso	Pacchetto di medicazione
Durata del corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso	16 ore	12 ore	12 ore

I contenuti della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione, nonché dei corsi di formazione da effettuare, sono dettagliati all'interno dello stesso Decreto.

I corsi di formazione devono essere tenuti da personale medico in collaborazione, ove possibile, con il Servizio di Emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

I corsi andranno infine ripetuti con cadenza almeno triennale, almeno per quanto attiene le capacità di intervento pratico.

Allegato IX Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (in SO n. 64, alla GU 7 aprile 1998, n. 81) corsi squadra antincendio

Rischio incendio elevato: 16 ore

Rischio incendio medio : 8 ore

Rischio incendio basso: 4 ore

Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di almeno trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

ACCORDO 21 dicembre 2011 (GU n.8 del 11-1-2012) per lavoratori

L' accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti,

Schema requisiti minimi di formazione

A) Formazione dei lavoratori

Per tutte le aziende:
Formazione generale
4 ore

Formazione specifica
RISCHIO BASSO 4 ORE

Assicurazioni, Alberghi e ristoranti, Commercio, Attività immobiliari, Artigianato, Associazioni culturali e sportive, Servizi domestici, Organizzazioni extraterritoriali

Formazione specifica
RISCHIO MEDIO 8 ORE

Agricoltura, Pesca, PA, Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio, Comunicazioni, Assistenza sociale non residenziale

Formazione specifica
RISCHIO ALTO 12 ORE

Costruzioni, Industria alimentare, Estrattiva, Tessile, Legno, Manifatturiero, lav. Metalli, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali

AGGIORNAMENTO

6 ore quinquennali per tutti i macrosettori di rischio

dirigenti e i preposti

datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione (8 ore preposti- 16 ore dirigenti) in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi

dalla pubblicazione del presente accordo. (GU n.8 del 11-1-2012)

Contenuto del documento valutazione dei rischi finalizzato al lavoro di gruppo

1. Dati generali identificativi della scuola
2. Descrizione dell'attività normale e prevedibile.
3. Organigramma funzionale se disponibile e/o descrizione di incarichi e mansioni del personale nella scuola dal quale si evinca la figura del datore di lavoro e delle altre eventuali figure gerarchiche (dirigenti, preposti, ecc.); descrizione degli incarichi propri di ciascuna delle funzioni aziendali individuate.
4. Indicazione delle figure del Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativo del R.S.P.P. e degli eventuali altri addetti al S.P.P., nominativo del medico competente, nominativo del R.L.S., posizione del R.S.P.P. : interno, esterno, datore di lavoro stesso.
5. Indicazione delle figure dedicate all'emergenza, evacuazione rapida e primo soccorso.

Il documento indica gli addetti dedicati all'emergenza e le risorse assegnate (tempo per la formazione, mezzi, strutture ecc.).

Contenuto del documento valutazione dei rischi finalizzato al lavoro di gruppo

13. Individuazione/descrizione delle misure di prevenzione e protezione programmate per eliminare o ridurre il livello dei rischi determinati in conseguenza della valutazione.

S'indicheranno:

13.1. misure tecniche

13.2. individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuale

13.3. misure organizzative

- programmi di formazione
- programmi di informazione
- programmi di controllo e verifica dell'applicazione ed idoneità delle misure messe in atto
- programmi di manutenzione

13.4. misure procedurali

- procedure di sicurezza
- sorveglianza sanitaria